

vendita, con conseguente inizio della fase di continuità <<indiretta>> attraverso l'intervento della NewCo; 3. Gestione delle attività residuali in capo a Portobello e PB Retail in esecuzione del concordato, con previsione: ... degli incassi derivanti dal contratto di affitto (quota fissa e quota variabile ...)", "del sostenimento dei costi SG&A essenziali per la prosecuzione dell'attività (tra cui: organi di controllo, costi legati al mantenimento della quotazione di Portobello, amministrazione, ecc.)"; "4. Le risorse che verranno corrisposte da Newco a Portobello S.p.A. e PB Retail S.r.l. si suddividono in due componenti: ... Quota di affitto fissa pari a complessivi Euro 35.000,00 suddivisi tra Euro 7.000,00 per PB Retail S.p.A. e Euro 28.000,00 per Portobello S.p.A. e corrisposti mensilmente; ... Quota di affitto variabile distribuita alle seguenti Date di Distribuzione, ovvero 30 aprile 2026 (i.e. omologa), 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027, 31 dicembre 2028, 31 dicembre 2029 e 31 dicembre 2030. In merito alla quota di affitto variabile si precisa quanto segue: a) Ad ogni Data di Distribuzione viene distribuita ogni eccedenza di cassa di NewCo sopra la Cassa Minima di Funzionamento e ridotta della Percentuale di Sensitivity come sotto indicata; b) L'ammontare complessivo distribuito è ripartito tra Portobello e PB retail secondo le Quota di Ripartizione riportate in tabella; c) La Cassa Minima di Funzionamento è riportata nella seguente tabella ed è stata in via esemplificativa stimata come il 10% dei ricavi derivanti il canale retail nell'anno in cui avviene la distribuzione (per i primi due anni, in funzione della rapida crescita della top line è stata invece rispettivamente impostata a E2M e €2,4M):

Definizione di Cassa Minima di Funzionamento e Percentuale di Sensitivity						
Dati in €'000	30/04/2026	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
Cassa Minima di Funzionamento	2.000	2.400	4.052	5.090	5.895	6.190
Quota di Ripartizione Portobello S.p.A.	75,0%	75,0%	85,0%	85,0%	85,0%	-30,0%
Quota di Ripartizione PB Retail S.r.l.	25,0%	25,0%	15,0%	15,0%	15,0%	-30,0%
Percentuale di Sensitivity	-30,0%	-30,0%	-30,0%	-30,0%	-30,0%	-30,0%

quanto poi alle "manovre finanziarie previste dal Piano", esse si sostanziano in: "aumento di capitale di Portobello da parte di DE s.p.a. e di DE Holding, per un ammontare complessivo pari ad € 15.000.000,00, al momento dell'omologa della proposta concordataria e, in sostanziale contestualità, aumento di capitale in PB Retail da parte di Portobello per un ammontare complessivo di € 6.000.000,00", "incasso dei flussi generati dalla continuità indiretta tramite affitto

dei rami di azienda a Porto Italia” e “vendita delle partecipazioni societarie di proprietà di Portobello”; di conseguenza la proposta concordataria di Portobello s.p.a., a fronte di un passivo “alla data dell’omologa ... pari ad € 133.393 migliaia ... prevede pagamenti ai creditori per un totale complessivo di € 32.491 migliaia” così suddiviso per classi: “Predeuzione - comprende i debiti sorti in funzione o in occasione della procedura stimata in € 7.073 migliaia, con soddisfacimento integrale previsto entro la data dell’omologa (aprile 2026)”; “Creditori Privilegiati: Classe 1 - comprende i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti (stipendi, Tfr, ratei di fine rapporto), qualificati come privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1 c.c., per un importo pari a € 672 migliaia. Tali debiti saranno soddisfatti integralmente (100%) entro la data di omologa, prevista per aprile 2026”, “Classe 2 - comprende i debiti assistiti da privilegio mobiliare generale, riconosciuto ai sensi dell’art. 2751-bis del c.c. per complessivi € 1.075 migliaia. Le sottocategorie incluse sono le seguenti: - Professionisti art. 2751-bis, n. 2 c.c. per € 1.030 migliaia; - Agenti e rappresentanti per provvigioni art. 2751-bis, n. 3 c.c. per € 33 migliaia; - Artigiani e cooperative di lavoro art. 2751-bis, n. 5 c.c. per € 12 migliaia. Per tutti i debiti ricompresi in questa classe il Piano prevede un soddisfacimento pari al 100,00%, da realizzarsi in tre rate annuali entro i mesi di dicembre 2026 per € 269 migliaia (25%), dicembre 2027 per € 269 migliaia (25%) e dicembre 2028 per € 538 (50%)”, “Creditori Privilegiati degradati: Classe 3 - comprende i debiti privilegiati vantati da SACE e MCC, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, a seguito dell’avvenuta escussione delle garanzie rilasciate a favore di istituti finanziatori. L’importo complessivo ricompreso in questa classe, a seguito della simulazione del regresso, ammonta a € 2.032 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento pari al 36,43%, con pagamenti per € 76 migliaia nel 2026 e € 166 migliaia negli anni successivi fino al 2030”, “Classe 4 (classe figurativa) - rappresenta una proiezione figurativa del regresso spettante a SACE e MCC per effetto dell’escussione delle garanzie rilasciate, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998. Si tratta di una classe non votante, poiché il debito derivante dal regresso è subordinato all’escussione. L’importo complessivamente attribuito a tale classe, a seguito della simulazione del subentro di SACE/MCC, è pari a € 17.237

migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 36,43%, con pagamenti per € 641 migliaia nel 2026 e € 1.410 migliaia negli anni successivi fino al 2030”, “Classe 5 - comprende i debiti verso gli istituti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.) assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 2753 c.c., per i quali è stata prevista la transazione ai sensi degli art. 88 e 284 bis CCII. L’importo complessivo ammonta a € 1.465 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 36,18%, con pagamenti per € 54 migliaia nel 2026 e € 119 migliaia negli anni successivi fino al 2030”, “Classe 6 - comprende i debiti verso gli istituti previdenziali (Enasarco) assistito da privilegio ai sensi dell’art. 2753 c.c., per i quali non è stata prevista una transazione. L’importo complessivo ammonta a € 17 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 35,93%, con pagamenti annuali per € 1 migliaia dal 2026 al 2030”, “Classe 7 - comprende i debiti relativi all’IVA di rivalsa, come previsto dall’art. 2758, n. 2 c.c. il cui importo complessivo stimato è pari a € 995 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 35,68%, con pagamenti per € 36 migliaia nel 2026 e € 80 migliaia negli anni successivi fino al 2030”, “Classe 8 - comprende i debiti tributari verso l’Erario oggetto di transazione. L’importo complessivamente attribuito alla classe, all’omologa, è pari a € 33.867 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 35,43% corrispondente a € 12.000 migliaia, con pagamento iniziale di € 1.667 migliaia entro aprile 2026 e pagamenti successivi pari a € 3.417 migliaia nel 2027 e 2028, e € 1.750 migliaia nel 2029 e 2030. Si precisa, che del pagamento complessivo di € 12 migliaia la quota pari a € 5 migliaia sarà corrisposta mediante compensazione e la restante parte per cassa”, “Classe 9 - comprende i debiti privilegiati diversi da quelli precedentemente indicati (per cartelle Consob, vari Comuni ecc...). L’importo complessivamente attribuito alla classe, all’omologa, è pari a € 12 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 35,18%, con pagamenti per € 1 migliaio annui nel 2027 e negli anni successivi fino al 2030”, “Creditori Chirografari: Classe 10 - comprende i debiti verso locatori ritenuti strategici. L’importo complessivamente attribuito alla classe all’omologa è pari a € 1.079 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 30,00%, con pagamenti pari a € 81 migliaia annui dal 2027 al 2030”, “Classe 11 - comprende i debiti verso imprese minori ai sensi dell’art. 85, comma 3, ultimo periodo, del CCII. L’importo

complessivamente attribuito alla classe all'omologa è pari a € 8.663 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 15,00%, con pagamenti pari a € 325 migliaia annui dal 2027 al 2030”,

“Classe 12 - comprende i debiti verso fornitori chirografari ritenuti strategici. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa è pari a € 1.168 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 15,00%, con pagamenti pari a € 44 migliaia annui dal 2027 al 2030”,

“Classe 13 - comprende i debiti verso fornitori chirografari non ritenuti strategici. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa è pari a € 22.114 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 7,50%, con pagamenti pari a € 415 migliaia annui dal 2027 al 2030”,

“Classe 14 - comprende i debiti verso banche chirografarie. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa (post-aggiustamenti), è pari a € 35.286 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 15,00%, con pagamenti pari a € 1.323 migliaia annui dal 2027 al 2030”,

“Classe 15 - comprende i debiti verso banche chirografarie assistiti da garanzia MCC e SACE. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa è pari a € 17.237 migliaia. Nel Piano non sono previsti pagamenti per questa classe, in quanto, nella simulazione del regresso, tali importi sono stati attribuiti alla classe 4”,

“Classe 16 - comprende i debiti verso Istituti di Previdenza privi di privilegio. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa è pari a € 44 migliaia. Il Piano prevede un soddisfacimento pari al 15,00%, con pagamenti pari a € 2 migliaia annui dal 2027 al 2030”,

“Classe 17 - comprende crediti postergati ai sensi della normativa civilistica. L'importo complessivamente attribuito alla classe all'omologa, è pari a € 595 migliaia. Nel Piano non sono previsti pagamenti per questa classe”,

“Classe 18 - ex art. 120-ter CCII”; per quanto concerne invece la proposta concordataria di PB Retail s.r.l., a fronte di un passivo “alla data dell'omologa ... pari ad € 23.893 migliaia”, si prevedono “pagamenti ai creditori per un totale complessivo di € 8.875 migliaia” con la seguente suddivisione in classi: “Prededuzione comprende i debiti sorti in funzione o in occasione della procedura, per un importo complessivamente stimato all'omologa pari a € 6.026 migliaia, con soddisfacimento integrale (100%) previsto all'omologa (entro aprile 2026)”,

“Creditori privilegiati: Classe 1 - comprende i debiti assistiti da privilegio ex

art. 2751 bis, n. 1 c.c., verso i lavoratori, per un importo all'omologa pari a € 987 migliaia, con soddisfacimento integrale (100%) e pagamento previsto all'omologa (entro aprile 2026); Classe 2 - comprende i debiti assistiti da privilegio mobiliare generale, riconosciuto ai sensi dell'art. 2751-bis del c.c. per complessivi € 76 migliaia. Le sottocategorie incluse sono le seguenti: - Professionisti art. 2751-bis, n. 2 c.c. per € 20 migliaia; - Artigiani e cooperative di lavoro art. 2751-bis, n. 5 c.c. per € 56 migliaia. Per tutti i debiti ricompresi in questa classe il Piano prevede un soddisfacimento integrale (100%) e pagamento previsto all'omologa (entro aprile 2026)", "Creditori privilegiati degradati": "Classe 3 - comprende i debiti verso Istituti di Previdenza ex art. 2753 c.c., oggetto di transazione, per un importo all'omologa pari a € 2.868 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento pari al 25%, con pagamenti annui pari a € 143 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 4 - comprende i debiti verso l'Erario oggetto di transazione fiscale, rettificati per effetto di compensazione, per un importo all'omologa (post compensazione) pari a € 427 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento pari al 17,5%, con pagamenti annui pari a € 15 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 5 - comprende i debiti verso l'Erario non inclusi nella transazione, per un importo all'omologa pari a € 317 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 15,0%, con pagamenti annui pari a € 10 migliaia dal 2026 al 2030", "Creditori chirografari: Classe 6 - comprende i debiti verso locatori strategici, per un importo all'omologa pari a € 1.528 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 14,5%, con pagamenti annui pari a € 44 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 7 - comprende i debiti verso imprese minori ex art. 85, comma 3, ultimo periodo, CCII, per un importo all'omologa pari a € 448 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 10%, con pagamenti annui pari a € 9 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 8 - comprende i debiti verso fornitori strategici non assistiti da garanzie, per un importo all'omologa pari a € 1.534 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 10%, con pagamenti annui pari a € 31 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 9 - comprende i debiti verso fornitori non strategici, per un importo all'omologa pari a € 6.790 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 5%, con pagamenti annui pari a € 68 migliaia dal 2026 al 2030.

Classe 10 - comprende i debiti verso banche non assistiti da garanzie, per un importo all'omologa pari a € 1.801 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 10%, con pagamenti annui pari a € 36 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 11 - comprende i debiti verso istituti previdenziali non assistiti da privilegio, per un importo all'omologa pari a € 64 migliaia. Il Piano prevede per tali debiti un soddisfacimento del 10%, con pagamenti annui pari a € 1 migliaia dal 2026 al 2030. Classe 12 - comprende i debiti postergati derivanti da finanziamenti soci e da rapporti intercompany, complessivamente per € 1.025 migliaia all'omologa di cui: - Finanziamento soci: € 60 migliaia - Intercompany: € 965 migliaia. Nel Piano non sono previsti pagamenti per questa classe”;

acquisito il parere dei commissari giudiziali;

rilevato che a fronte del predetto parere le società proponenti hanno depositato in data 16/10/2025 “nota integrativa”, specificando l’incremento della “prededuzione” maturatosi per ciascuna di esse e “riclassifica[ndo] il 25% del costo dei professionisti coinvolti nella procedura in una classe denominata <<Debiti verso professionisti - Art. 6 CCII>>, riducendo, per il pari importo, la voce relativa alla prededuzione maturanda in arco piano”;

considerato che con provvedimento collegiale del 3/12/2025 è stata evidenziata la necessità che le “<<attual[i] stim[e]>> della prededuzione per l’una e l’altra società, al pari della <<ricollocazione del 25% dei compensi dei professionisti coinvolti nella procedura in una classe ad hoc di crediti privilegiati>>, [trovino] espressa e specifica collocazione ed evidenza nella proposta e nel piano onde fornire una adeguata informazione ai creditori” e che “la relazione del professionista indipendente [accerti] a fronte del predetto, rilevante aumento della prededuzione la fattibilità del piano, che il medesimo sia atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”;

rilevato che con memoria del 14/1/2026 le società proponenti hanno aggiornato “le stime della prededuzione”, depositato “l’Attestazione avente ad oggetto: ... la verifica della corretta

quantificazione della nuova prededuzione; nonché la verifica che gli interventi correttivi ipotizzati non modificano l'attuale Piano industriale, né la struttura della proposta e risultano coerenti con l'obiettivo di assorbimento della maggior prededuzione nel perimetro della verifica di non manifesta inidoneità ex art. 47 CCII" e sufficientemente documentato "l'intervento correttivo ... formalmente garantito dall'Investitore ... e segnatamente un apporto complessivo sino a circa € 21 milioni, così articolato: la ricapitalizzazione di Portobello e il finanziamento della newco Porto Italia, affittuaria dei rami d'azienda", "l'«Aumento di Capitale Aggiuntivo» fino a € 3.000.000,00, specificamente destinato a coprire l'incremento della prededuzione";

preso atto dei chiarimenti resi e delle integrazioni del piano;

considerato che trattasi nel caso di specie di una proposta in continuità aziendale c.d. indiretta, essendo prevista l'affitto dell'azienda (art. 84, co. 2 D. Lgs. n. 14/19: la "continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo"), la liquidazione di asset non funzionali all'esercizio dell'attività e l'aumento di capitale per complessivi € 21.000.000,00;

ritenuto al riguardo che in tale ipotesi il Tribunale è chiamato in primo luogo: 1) a valutare la convenienza della proposta per i creditori che, a fronte di un piano in continuità, si risolve nell'assenza di pregiudizio (art. 7, co. 2, lett. c) D. Lgs. n. 14/19); 2) nel caso di proposizione di più domande ad esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza

di pregiudizio per i creditori; ed invero, depositata la domanda di concordato, il Tribunale deve procedere ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione verificando i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata, i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi, il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza, il deposito della relazione attestativa e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veridici e che il piano sia fattibile (art. 47 D. Lgs. n. 14/19); a tali verifiche preliminare deve tuttavia seguire, anche alla luce del tenore testuale dell'art. 47, D. Lgs. n. 14/19, un vaglio di ammissibilità della domanda di accesso alla procedura concordataria più articolato, essendo altresì necessario valutare, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta che per espressa previsione normativa "è, comunque, inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali" (art. 47, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 14/19); ne consegue che nella fase di apertura del concordato preventivo il vaglio del Tribunale deve concentrarsi essenzialmente sul profilo dell'ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano, se non in quanto lo stesso appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, nonché della corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni, che all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario e che la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII); d'altronde, a differenza del concordato liquidatorio in cui il Tribunale verifica l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come "non manifesta inattitudine" del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, nel caso di concordato in continuità aziendale la verifica concerne la "ritualità" che risulta dunque necessaria e sufficiente all'apertura, salva in ogni caso la "manifesta inidoneità" alla soddisfazione dei creditori;

considerato in altri termini che in questa fase occorre, senza necessità di approfondire il merito della domanda di concordato, condurre un primo esame della stessa al fine di stabilire: se essa presenta i

requisiti minimi di valutabilità costituiti dal rispetto dei requisiti di forma e completezza documentale necessari alla sua presentazione, compreso il rispetto della preclusione stabilita dall'art. 40 co. 10 D. Lgs. n. 14/19; se essa sia accompagnata da un'attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, ex art. 87 co. 3 D. Lgs. n. 14/19, idonea a compiere una disamina approfondita e realmente indipendente delle assunzioni fatte dall'imprenditore e degli obiettivi programmati, ovvero sia possibile ricavare dalla medesima attestazione, in caso di continuità aziendale, la capacità dell'impresa di raggiungere, in base al piano proposto, il risanamento e la sostenibilità economica e garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria; se nella domanda il debitore abbia indicato, per come richiesto dall'art. 87, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale ovvero, in caso di concordato in continuità, non arrechi pregiudizio ai creditori;

rilevato che nel caso di specie la domanda di Portobello s.p.a. e PB Retail s.r.l. rispetta i requisiti che ne consentono la valutazione prioritaria, avendo le debtrici: a) presentato il ricorso, con riserva di presentazione della proposta e del piano, e di poi provveduto al completamento della stessa, con allegazione del corredo documentale richiesto dall'art. 39 D. Lgs. n. 14/19; b) allegato alla proposta l'attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, l'assenza di pregiudizio per i creditori derivante dalla prosecuzione dell'attività aziendale; sussistono altresì: 1) il requisito soggettivo, trattandosi di società commerciali che hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 121 in combinato disposto con l'art. 2 lett. d) D. Lgs. n. 14/19; 2) il presupposto oggettivo della condizione di insolvenza derivante dall'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendo il mancato pagamento dei creditori dovuto ad una situazione di impotenza finanziaria non superabile senza un intervento di complessiva ristrutturazione; 3) l'indicazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori a ciascuno dei quali è assicurato il pagamento di una somma di denaro, laddove in caso di concordato in continuità aziendale è sufficiente che il trattamento economico stabilito non sia deteriore rispetto

all'alternativa liquidatoria e che tutti i creditori, compresi i chirografari, ricevano dal concordato una soddisfazione non irrisoria; 4) il rispetto delle regole di trattamento dei creditori, prevedendo la proposta il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed in percentuale dei creditori chirografari; 5) l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori, trattandosi di concordato in continuità aziendale, i cui criteri appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;

considerato altresì che a seguito delle "modifiche" ed integrazioni apportate dalle proponenti possono ritenersi superati i rilievi sollevati dal Tribunale, fermo restando che nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella della liquidazione giudiziale con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili;

ritenuto pertanto che le debtrici possono essere ammesse alla procedura di concordato;

rilevato infine che occorre determinare la quota integrativa delle somme che le debtrici devono versare per sostenere i costi della procedura, in questa fase stimati in via presuntiva in € 480.000,00 per Portobello s.p.a. ed in € 140.000,00 per PB Retail s.r.l. circa, tenendo conto della possibile nomina di ausiliari da parte dei commissari giudiziali per le operazioni di inventario; ne consegue che dovrà essere versato, entro quindici giorni, l'ulteriore importo di € 120.000,00, pari al 25% della somma stimata, da Portobello s.p.a. e l'ulteriore importo di € 35.000,00 pari al 25% della somma stimata, da PB Retail s.r.l.;

letto l'art. 47 D. Lgs. n. 14/19,

P.Q.M

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Portobello s.p.a. e di PB Retail s.r.l.;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Caterina Bordo;
- nomina commissari giudiziali l'avv. Salvatore Terribile e il dott. Marco Imparato;

- fissa rispettivamente per il giorno 10/7/2026 e per il giorno 17/7/2026 la data iniziale e finale per l'espressione del voto da parte dei creditori, da far pervenire a mezzo pec all'indirizzo comunicato dai commissari giudiziali ai sensi dell'art. 104, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

- assegna ai commissari giudiziali: 1) termine fino al 5/5/2026 per comunicare ai creditori, nelle forme previste dall'art. 104, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, un avviso contenente la data iniziale e finale di espressione del voto, la proposta e il piano di concordato, il presente decreto di apertura della procedura, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni con gli avvertimenti di cui agli artt. 200, co. 1 lett. c) e 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19; 2) termine fino a giorni 45 prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per provvedere agli incombeni di cui agli artt. 104, co. 1 e 105, co. 1 D. Lgs. n. 14/19 e per trasmettere la relazione particolareggiata ai creditori e al pubblico ministero; 3) termine fino a giorni 15 prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per il deposito in cancelleria e la comunicazione ai sensi dell'art. 107, co. 3 D. Lgs. n. 14/19 di un'informativa finalizzata ad illustrare ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati, la propria relazione, con le eventuali integrazioni apportate ai sensi dell'art. 105, co. 3 e 5 D. Lgs. n. 14/19, le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, con specifica comparazione delle proposte concorrenti, ed alla quale dovrà essere allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi; 4) termine fino a giorni 7 prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per il deposito di una relazione definitiva in cancelleria dandone avviso al giudice delegato, contenente il proprio parere argomentato sulle osservazioni e contestazioni eventualmente presentate, e per la comunicazione della stessa ai creditori e agli altri interessati;

- ordina alle proponenti di consegnare ai commissari giudiziali copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, anche ai fini dell'annotazione prevista dall'art. 103 D. Lgs. n. 14/19;

- assegna a Portobello s.p.a. e PB Retail s.r.l. termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della somma rispettivamente di € 120.000,00 e di € 35.000,00, quale anticipo sulle spese di procedura, pari al 25% degli importi stimati, sul conto corrente intestato alla procedura;
- dispone che i commissari giudiziali: a) vigilino sull'attività del debitore e fornisca ai creditori che ne fanno richiesta alle condizioni previste dall'art. 92, co. 3 e 4 D. Lgs. n. 14/19 le informazioni utili per la presentazione di proposte ed offerte concorrenti; b) comunichino al pubblico ministero senza ritardo i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni, nonché la relazione di cui all'art. 105, co. 1 D. Lgs. n. 14/19; c) notificano un estratto del presente provvedimento ai competenti uffici ove necessario per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari o mobiliari; d) sollecitino l'agente della riscossione e gli enti impostori competenti a trasmettere copia delle certificazioni e dell'avviso di irregolarità così come previsto dall'art. 88, co. 3 D. Lgs. n. 14/19; e) compiano ogni altra verifica e adempimento previsto dalla legge, anche ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 1/19 e dal presente decreto; f) segnalino l'eventuale mancato versamento delle somme determinate a titolo di anticipo per le spese di procedura;
- dispone che Portobello s.p.a. e PB Retail s.r.l. depositino entro il 30 di ogni mese presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone altresì copia ai commissari giudiziali, una relazione informativa sull'attività compiuta e sull'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 50.000,00, l'indicazione della giacenza di cassa, delle rilevanti variazioni di magazzino e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 94, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, l'estratto del libro giornale contenente le

operazioni compiute dal deposito del ricorso e gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alle istanti da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione e pubblicazione del presente decreto nelle forme previste dall'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.

Si comunichi.

Roma, 28/1/2026

Il Presidente